

**PROPOSTA DI PROTOCOLLO
PER AUDIZIONI DEI DIFENSORI
IN COLLEGAMENTO TELEMATICO**

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -sede Bari

**La Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari
sentiti i Suoi delegati nell'Assemblea dell'Unione Nazionale Avvocati
Amministrativisti**

**L'Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti -sezione di Bari-
La Società Italiana Avvocati Amministrativisti -delegazione di Bari-**

preso atto:

- che, a norma del comma 5 dell'art. 84 D.L. 18/2020, *"Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati..."*;

- che la medesima norma attribuisce, comunque, al Giudice il potere di adottare ogni *"provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo"*;

ritenuto:

- che, nell'ambito del processo, si possa ricorrere ad attività operative telematiche informali, nel rispetto delle istruzioni operative in tema di sicurezza informatica svolte mediante l'ausilio della piattaforma di comunicazione *Microsoft Teams* impartite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, assicurando, in sede di teleconferenza, l'osservanza di tutte le dovute cautele per evitare eventuali tentativi di interferenza da parte di terzi non invitati;

- che l'eventuale invito alla partecipazione alla teleconferenza deve ritenersi strettamente personale e che, pertanto, non è consentito l'inoltro dello stesso

ad altri soggetti o anche ad altri *account* di posta elettronica riconducibili allo stesso soggetto invitato in quanto si tratterebbe di un indirizzo non noto all' "organizzatore invitante";

- che, parimenti, non è consentito il collegamento alla stessa riunione da più dispositivi contemporaneamente; né tanto meno è consentita la registrazione audio/video della riunione anche attraverso mezzi esterni a *Microsoft Teams*;

- che la presenza nell'ambiente circostante di altre persone (ad esempio, praticanti e colleghi di studio) diverse da quelle invitate deve essere segnalata con la specificazione delle generalità di tali soggetti;

- che non è mai consentita la presenza della parte rappresentata e difesa;

- che deve essere garantito che gli *account* personali di posta elettronica ed i dispositivi utilizzati per la videoconferenza non siano stati compromessi da attacchi indesiderati e non siano in uso condiviso con altri soggetti;

ritenuto altresì:


- che la sospensione della discussione orale delle cause sino al 30 giugno 2020 è suscettibile di incidere su fondamentali prerogative difensive e potrebbe comportare un serio ostacolo alla decisione di controversie connotate da particolare complessità;

- che, per ovviare alle suddette criticità, nell'interesse generale e nel rispetto delle finalità della normativa emergenziale, al fine di ottenere decisioni nella garanzia del pieno contraddittorio, il Collegio, utilizzando gli strumenti telematici già in uso per lo svolgimento delle Camere di Consiglio da remoto, possa sentire i difensori delle parti costituite che congiuntamente ne facciano richiesta, in audizione informale;

- che appare opportuno **proporre** agli Ordini degli Avvocati di Bari, di Trani, di Foggia, ai propri associati, ed agli Avvocati che intendano aderire, **il seguente protocollo** di regole da osservare idonee a rendere possibile, in determinate fattispecie, l'audizione informale dei difensori dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -sede di Bari-;

- 1) La domanda di audizione informale può essere presentata fino a due giorni prima dell'udienza fissata, per mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata da inviare entro le ore 10,00 alla competente Segreteria della Sezione del TAR Puglia Bari al relativo indirizzo pec.
- 2) La domanda di audizione informale deve essere avanzata congiuntamente, auspicandosi anche in maniera contestuale, da tutti i difensori costituiti e nella relativa nota di comunicazione ciascun difensore, al fine di consentire l'agevole collegamento da remoto, deve indicare l'indirizzo mail e il numero del telefono portatile di riferimento; la domanda dovrà essere redatta consentendo l'identificazione della causa attraverso il numero di registro generale, il nome delle parti ed il numero di chiamata nel ruolo.
- 3) L'accoglimento della domanda di audizione informale sarà comunicato agli interessati dalla Segreteria della competente sezione del TAR Puglia Bari, con le opportune indicazioni operative.
- 4) Gli Avvocati sono impegnati a richiedere tale audizione informale limitatamente alle cause connotate da particolare complessità, in cui si assuma rilevante, ai fini della decisione, la puntualizzazione di profili in fatto o in diritto che non si siano potuti esporre nelle brevi "note di udienza" previste dal comma 2 dell'art 84 del D.L n. 20/2020.

Bari, 28 aprile 2020


Avvocato Pierluigi Balducci
Avvocato Pasquale Procacci
Avvocato Fabrizio Lofoco

Avvocato Giacomo Valla
Avvocato Alberto Bagnoli
Prof. Avvocato Aldo Loiodice

